

# **Regolamento per la concessione di aiuti in regime de minimis a favore degli imprenditori ittici del Friuli Venezia Giulia che esercitano la pesca dei molluschi bivalvi ai sensi dell'articolo 3, della legge regionale 30 dicembre 2008 , n. 17 (Legge finanziaria 2009).**

Articolo 1. Finalità

Articolo 2. Modalità di esecuzione

Articolo 3. Soggetti beneficiari e attuazione della misura

Articolo 4. Determinazione dell'aiuto

Articolo 5. Regime de minimis

Articolo 6. Procedimento

Articolo 7. Validità

Articolo 8. Norme finali

Articolo 9. Entrata in vigore

## **Articolo 1. Finalità**

1. Il presente regolamento in attuazione dell'articolo 3, comma 2 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009) si applica alle imprese ittiche del Friuli Venezia Giulia autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi, della specie vongole (*Venus gallina*) e cannolicchi (*Ensis minor* e *Solen marginatus*), con il sistema draga idraulica nel Compartimento marittimo di Monfalcone, per fronteggiare la difficile situazione di crisi degli operatori dovuta alla accertata scarsità di prelievo della risorsa che impone ulteriori periodi di sospensione continuativi e non continuativi dell'attività, in aggiunta ai periodi di fermo tecnico previsti dall'articolo 6 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 22 dicembre 2000 (Disciplina della pesca dei molluschi bivalvi).
2. A sostegno del reddito delle imprese di cui al comma 1, è predisposta una misura di compensazione economica per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca.
3. Il presente regolamento non si applica alle imprese armatrici di imbarcazioni autorizzate alla pesca dei fasolari (*Callista Chione*) con il predetto sistema draga idraulica.
4. Il presente regolamento non si applica alle imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C/244 dell'1 ottobre 2004.

## **Articolo 2. Modalità di esecuzione**

1. L'aiuto per le interruzioni temporanee della pesca delle imbarcazioni con sistema draga idraulica autorizzate alla pesca delle vongole e dei cannicchi nel Compartimento marittimo di Monfalcone, in aggiunta al periodo di fermo tecnico di cui all'articolo 1, non può superare i sessanta giorni lavorativi consecutivi ovvero non consecutivi nel corso di una annualità a partire dal 2009.
2. Ai fini dell'erogazione dell'aiuto, l'interruzione è determinata con specifica ordinanza dell'Autorità marittima competente.

## **Articolo 3. Soggetti beneficiari e attuazione della misura**

1. Sono beneficiari dell'aiuto le imprese di pesca armatrici di imbarcazioni con sistema draga idraulica autorizzate alla pesca delle vongole e dei cannicchi nel Compartimento marittimo di Monfalcone e iscritte nelle matricole o nei registri navi minori e galleggianti presso gli Uffici marittimi del medesimo Compartimento alla data di inizio del fermo di emergenza temporaneo predisposto dall'Autorità marittima.
2. Al fine di conseguire la corresponsione dell'aiuto l'impresa armatrice presenta alla Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali, Servizio pesca e acquacoltura - via Sabbadini, 31, 33100 Udine - entro quindici giorni dal termine del periodo di interruzione temporanea, domanda di aiuto contenente la dichiarazione di effettuazione delle giornate di interruzione con l'attestazione dell'Autorità marittima.
3. La domanda è presentata utilizzando l'apposito modello approvato con Decreto del Direttore centrale della medesima Direzione, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e reso disponibile sul sito internet della Regione ([www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it)).

## **Articolo 4. Determinazione dell'aiuto**

1. L'aiuto per l'interruzione dell'attività da corrispondere all'impresa di pesca armatrice dell'imbarcazione oggetto della misura è determinato sulla base del ricavo medio prodotto nel triennio precedente all'interruzione, certificato da un professionista abilitato, moltiplicato per la percentuale statistica di profitto lordo sul fatturato del sistema di pesca con draga idraulica in Friuli Venezia Giulia, pari al quaranta per cento diviso duecentoquarantanove giorni e moltiplicato per le giornate effettive di interruzione dell'attività.
2. In alternativa, per tutte le imprese armatrici di imbarcazione oggetto della misura iscritte nelle matricole o nei registri navi minori e galleggianti presso l'Autorità marittima del medesimo Compartimento alla data di inizio dell'interruzione temporanea dell'attività, l'aiuto viene determinato in base alla tabella di cui all'allegato A.

## **Articolo 5. Regime de minimis**

1. L'aiuto de minimis viene concesso alle imprese della pesca alle condizioni e nei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L, n. 193 del 25 luglio 2007.
2. L'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non deve superare i 30.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito. Su apposito modello fornito dall'Amministrazione regionale, il beneficiario dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nell'esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti.
3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento (CE) 875/2007 gli aiuti de minimis non sono cumulabili con altri aiuti pubblici relativamente alla stessa spesa ammissibile.

## **Articolo 6. Procedimento**

1. Per la concessione dell'aiuto si applica la procedura di cui all'articolo 35 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

## **Articolo 7. Validità**

1. Il presente Regolamento si applica fino alla data del 31 dicembre 2013.

## **Articolo 8. Norme finali**

1. Per quanto non indicato nel presente Regolamento si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 7/2000.

## **Articolo 9. Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

**Allegato A**  
**Determinazione dell'aiuto**

**(rif. articolo 4, comma 2)**

<b>Categorie di navi per GT</b>	<b>Importo giornaliero del premio (Euro)</b>
0 < 10	$5,2*GT + 20$
10 < 25	$4,3*GT + 30$
25 < 50	$3,2*GT + 55$
50 < 100	$2,5*GT + 90$
100 < 250	$2,0*GT + 140$
250 e oltre	$1,5*GT + 265$